

REGOLAMENTO (CEE) N. 82/91 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 1990

relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate aventi per oggetto i servizi di assistenza a terra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3976/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2344/90 del Consiglio⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento⁽³⁾,

sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti nel settore dei trasporti aerei,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 3976/87 del Consiglio, la Commissione è abilitata ad applicare, mediante regolamento, l'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, decisioni o pratiche concordate che si riferiscono direttamente o indirettamente alla prestazione di servizi di trasporto aereo.
- (2) Gli accordi, le decisioni o le pratiche concordate aventi per oggetto i servizi di assistenza a terra forniti da vettori aerei o da imprese specializzate, quali l'assistenza tecnica e operativa a terra negli aeroporti, la gestione di passeggeri, posta, merci e bagagli negli aeroporti, nonché i servizi per la fornitura del ristoro a bordo, sono idonei in talune circostanze a limitare la concorrenza e ad incidere sugli scambi fra gli Stati membri. È opportuno pertanto, ai fini della certezza del diritto nell'interesse stesso delle imprese del settore, definire una categoria di accordi che, pur non restringendo in linea di massima la concorrenza, possano beneficiare di un'esenzione nel caso in cui, in ragione del contesto economico o giuridico, rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1.
- (3) Tali accordi, decisioni e pratiche concordate possono comportare alcuni vantaggi economici nella misura in cui consentono di garantire un servizio di qualità prestato con regolarità ed a costi

ragionevoli. Sia i vettori aerei che i loro clienti ne traggono un beneficio reale.

- (4) Occorre tuttavia imporre certe condizioni al fine di evitare che tali accordi, decisioni e pratiche concordate contengano restrizioni che non sono indispensabili alla fornitura di tali servizi in condizioni ottimali, ad evitare inoltre che detti accordi, decisioni e pratiche concordate comportino l'eliminazione della concorrenza nell'ambito dei servizi di cui trattasi.
- (5) È necessario pertanto subordinare l'esenzione ai sensi del presente regolamento alla condizione che gli accordi non obblighino i vettori aerei a ottenere i servizi esclusivamente da un prestatore determinato. La prestazione di tali servizi non deve essere subordinata alla conclusione di contratti per altre prestazioni. Occorre che qualsiasi vettore aereo mantenga la facoltà di scegliere fra i servizi che gli vengono proposti quelli più confacenti alle sue esigenze, che le tariffe applicate siano ragionevolmente proporzionate al servizio effettivamente prestato e che ogni vettore aereo abbia la possibilità, mediante semplice preavviso di tre mesi al massimo, di recedere senza penalità da tali accordi.
- (6) Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3976/87, il presente regolamento si applica con effetto retroattivo agli accordi, alle decisioni e pratiche concordate esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sempreché soddisfino le condizioni ivi prescritte per l'esenzione.
- (7) Il presente regolamento deve specificare, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3976/87, i casi in cui la Commissione può revocare alle imprese il beneficio dell'esenzione per categoria in casi singoli.
- (8) Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che sono esentati automaticamente ai sensi del presente regolamento non debbono essere notificati a norma del regolamento n. 17 del Consiglio⁽⁴⁾; tuttavia, in caso di serio dubbio, le imprese possono chiedere alla Commissione una dichiarazione sulla compatibilità dei loro accordi con il presente regolamento.
- (9) Il presente regolamento non osta all'applicazione degli articoli 86 e 90 del trattato, specie in situazioni contraddistinte dall'assenza di concorrenza nella fornitura di determinati servizi di assistenza a terra in un aeroporto,

⁽¹⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1987, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 217 dell'11. 8. 1990, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. C 211 del 24. 8. 1990, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.